



Stipendi supplenti brevi, hanno diritto all'RPD in busta paga: nuova sentenza



- Stipendio

La Retribuzione professionale docenti (RPD), spetta anche ai supplenti brevi e temporanei e va aggiunta al loro stipendio.

Di
Claudia Scalia

-

3 Giugno 2022

La **Retribuzione professionale docenti (RPD)**, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, spetta anche ai **supplenti brevi**. Lo conferma una sentenza del 27 maggio del Tribunale del Lavoro di Treviso, che si è espresso su un caso promosso da Anief. I legali del sindacato hanno richiamato il principio di non discriminazione, così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza di Cassazione.

RPD a tutti i precari: i tribunali dicono sì

Non è certo la prima volta che un tribunale sentenza che l'RPD spetta a tutti i precari, inclusi i **supplenti brevi e temporanei**. Marcello Pacifico ha espresso soddisfazione 'per questi andamenti, perché stiamo riuscendo a far rispettare il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, sistematicamente calpestato dall'amministrazione scolastica nei confronti dei precari, a qualsiasi titolo, anche supplenti Covid'.

LA SENTENZA

La tesi ministeriale

Secondo il Ministero, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art.7 del CCNL 2001 **valorizza la funzione svolta dai docenti** nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, per cui compete solo al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto). Non competerebbe ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria "per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi".

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso ha invece accertato e dichiarato **il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti**, in relazione



al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero.

Ha condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, pari ad Euro 5.82 al giorno per tutti i periodi di lavoro a termine svolti, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e al pagamento delle spese di lite.

